

**LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1993, N. 7**

**Interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 1,  
della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 25<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Trattamenti economici di malattia)<sup>2</sup>**

1. Con decorrenza 1° gennaio 1993, i trattamenti economici di malattia ed i relativi oneri contributivi riferiti ai lavoratori di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità occupati nella regione Trentino-Alto Adige sono dovuti secondo la normativa nazionale, a seconda della categoria di appartenenza.

2. Restano salve le eventuali prestazioni integrative rispetto a quelle nazionali erogate precedentemente alla predetta data a favore delle persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità appartenenti ai settori produttivi, anche di servizi, con qualifica di impiegato alle dipendenze di enti o aziende e resta acquisita alla gestione previdenziale la contribuzione già versata dai datori di lavoro anteriormente alla data stessa.

**Art. 2 (Clausola di urgenza ed entrata in vigore)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di autonomia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 marzo 1993, n. 14.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 17.